

da Punto Sicuro del 19 marzo 2004

PASSEGGERI SENZA CINTURE: IN CASO DI INCIDENTE "CONCORSO DI COLPA" PER IL CONDUCENTE

Una sentenza della Cassazione condanna un giovane al risarcimento del passeggero (che non aveva allacciato la cintura di sicurezza) ferito gravemente in seguito ad un incidente stradale.

Ha suscitato molto interesse la sentenza della Corte di Cassazione che ha affrontato il tema delle responsabilità del conducente dell'auto nel caso in cui un passeggero che non indossa le cinture di sicurezza subisca danni a seguito di un incidente stradale.

La Suprema Corte ha condannato un giovane al risarcimento di un milione e mezzo di euro alla sua fidanzata che, a causa di un incidente stradale, è in coma irreversibile.

La giovane, che non indossava la cintura di sicurezza, era stata sbalzata fuori dall'auto in seguito all'urto con un altro veicolo.

Il giovane è stato riconosciuto colpevole dell'incidente al 70%: 50% per la guida, 20% per aver permesso che la sua fidanzata non indossasse la cintura di sicurezza.

Se il passeggero non allaccia le cinture di sicurezza, il codice della strada prevede che sia multato il conducente solo se il passeggero è minorenne.

La Cassazione ha invece sostenuto che il conducente è tenuto, "in base alle regole della comune prudenza e diligenza", ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso il passeggero si rifiuti, a sospendere la marcia o a rifiutarne il trasporto.

Da Legge e Giustizia del 23.03.04

L'assicurazione dell'auto sulla quale è avvenuto l'incidente aveva un massimale di 750.000 euro, quindi, il resto del risarcimento dovrà pagarlo il giovane di tasca sua.

Il conducente dell'autoveicolo è corresponsabile delle conseguenze del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero – In base alle regole della comune diligenza e prudenza .

Il conducente di un autoveicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, **ad esigere che il passeggero indossi le cinture di sicurezza** e, in caso di renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o sospendere la marcia; ciò a prescindere dall'obbligo a carico di chi deve far uso di tale cintura. Pertanto è correttamente motivata la decisione del giudice di merito che avendo stabilito, in base a consulenza tecnica, che il danno subito dal passeggero sia da ascrivere per il 50% al mancato uso delle cinture di sicurezza, ripartisca la relativa responsabilità in ragione del 20% a carico del conducente e del 30% a carico del passeggero (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4993 dell'11 marzo 2004, Pres. Duva, Rel. Segreto).